

# Investigazioni difensive

A decorative graphic consisting of several overlapping, wavy, blue ribbon-like shapes that flow across the page from left to right. The colors range from a deep navy blue to a lighter, almost white blue, creating a sense of movement and depth.

Artt. 391 bis e ss

## Le indagini difensive vengono svolte

- In vista di eventuale procedimento (INVESTIGAZIONE PREVENTIVA)  
Art. 391 nonies

- nel corso del procedimento

Da DIFENSORE incaricato con **atto scritto** (art. 327 bis)

Ricerca di elementi di prova a favore dell'assistito, attraverso

- COLLOQUI
- DICHIARAZIONI
- INFORMAZIONI

Contatti con persone informate (art. 391 bis)

ulteriori poteri investigativi (art. 391 quater e ss)

- RICHIESTA COPIA DI DOCUMENTI DELLA PA
- ACCESSO AI LUOGHI
- ACCERTAMENTI TECNICI INON RIPETIBILI
- PRTECIPAZIONE AD ATTI DI INDAGINE DEL PM

## **PECULIARITA' CHE DISTINGUONO ATTIVITA' INVESTIGATIVA DEL DIFENSORE DA QUELLA DEL P.M.**

- **ATTIVITA' DIFENSORE**

- FACOLTATIVA
- FINALITA' UNILATERALE mira solo alla difesa assistito
- PRIVA DI POTERI COERCITIVI

- **ATTIVITA' P.M.**

- OBBLIGATORIA
- ACCERTAMENTI ANCHE A FAVORE INDAGATO (art. 358)
- POTERI COERCITIVI

## **RICHIESTA E COPIA DI DOCUMENTI DELLA P.A. (art. 391 quater)**

- DIRITTO del difensore di chiedere i documenti e di estrarne copia a sue spese
- ISTANZA SCRITTA (anche semplicemente una lettera) alla P.A. che ha formato il documento o lo detiene
  - Indicazione delle ragioni e finalità
  - Individuazione degli atti
- Nel caso di rifiuto: art. 367 e 368 cpp

## **ACCESSO AI LUOGHI E DOCUMENTAZIONE art. 391 sexies**

Accesso del difensore per

- visionare lo stato dei luoghi e delle cose
- descriverli
- eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi

Attività di DOCUMENTAZIONE all'esito del sopra luogo o durante

l'accesso  **VERBALE**

**E' una facoltà, ma art. 14 Regole di comportamento del penalista  
consiglia di farlo**

- Può partecipare anche l'indagato o imputato
- Non ci deve essere alterazione dei luoghi o delle cose, altrimenti accertamento non più ripetibile

## **ACCESSO AI LUOGHI PRIVATI O NON APERTI AL PUBBLICO (art. 391 septies)**

- Se si tratta di luoghi PRIVATI o non aperti al pubblico



**NON C'E CONSENSO**



**AUTORIZZAZIONE GIUDICE**



**DECRETO MOTIVATO (non  
impugnabile)**

**(specifica modalità)**

- Non è consentito accesso alle abitazioni e pertinenze salvo



per accertare le TRACCE e ALTRI EFFETTI MATERIALI del reato



- **ATTI NON RIPETIBILI (art. 391 decies comma 2)**



P.M. ha facoltà di partecipare personalmente o delega alla P.G.

## ACCERTAENTI TECNICI NON RIPETIBILI (art. 391 decies comma 3)

- Il difensore deve darne avviso



senza ritardo, al pubblico ministero  
per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'articolo [360](#)

Il verbale degli accertamenti compiuti, la documentazione degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero.

## FASCICOLO DEL DIFENSORE (art. 391 octies)

- Gli atti che costituiscono attività investigativa del difensore confluiscono in quello che l'art. 391 octies chiama «**FASCICOLO DEL DIFENSORE**»

Il contenuto

può essere presentato



- al P.M. perché ne tenga conto ai fini delle proprie determinazioni




- al G.I.P. o al G.U.P. prima che adotti una decisione



- al GIUDICE indipendentemente

- **P.M.** nel caso in cui voglia orientare scelte (es. 415 bis)

- **GIUDICE**



- - 1) durante indagini preliminari o udienza preliminare
  - 2) situazioni de plano in cui difesa intenda fornire anticipatamente materiale favorevole alla difesa (conoscenza procedimento)



FASCICOLO DEL DIFENSORE presso G.I.P.

- PRIMA DELLA DECISIONE



P.M. può prendere visione e copia

- Dopo la chiusura delle indagini preliminari



il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo del P.M.

# Tabulati telefonici

- Pubblicato sulla G.U. n. 234 del 30 settembre 2021, con efficacia immediata, il

➤ **D.L 30 settembre 2021, n. 132,**

che – tra le altre cose – detta nuove norme in materia di acquisizione di tabulati telefonici e telematici nel processo pena

- Va a modificare la disciplina di acquisizione dei tabulati telefonici e telematici dettata dall'art. 132 D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali).
- Una soluzione, che, oltre a riportare indietro le lancette dell'orologio della nostra legislazione di quasi vent'anni (quando invero i tabulati potevano essere acquisiti solo con decreto del giudice su richiesta delle parti), nel dare seguito – del tutto acriticamente – a tale giurisprudenza,
- Ha (re)introdotto disposizioni farraginose per lo sviluppo delle indagini e pesanti limiti all'attività di ricerca della prova penale,

- Ha ripristinando in parte qua la disciplina vigente nel nostro ordinamento negli anni 2004/2005 e parificandola sotto alcuni profili a quella delle intercettazioni
- La nuova normativa prevede una disciplina ordinaria e una d'urgenza.
- Comuni ad entrambe sono i presupposti richiesti perché si possa procedere all'acquisizione dei tabulati, secondo le nuove regole fissate nell'art. 132, comma 3, D.Lgs. n. 196/2003, ossia:



# Presupposti

- la sussistenza di sufficienti indizi di reato;
- la necessità che si tratti di reati puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni o dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono "gravi";
- la rilevanza dei tabulati ai fini della prosecuzione delle indagini.

In via ordinaria, in presenza di tali requisiti, i dati sono acquisiti presso il fornitore dei servizi telefonici e telematici



con DECRETO MOTIVATO del Giudice

- su richiesta del P.M.
- su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della
- persona offesa e delle altre parti private.

Sparisce, invece, rispetto al passato, la possibilità per il difensore dell'imputato o dell'indagato di richiedere direttamente al fornitore dei servizi i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito tramite indagini difensive, ipotesi che viene invero cancellata dalla nuova norma

Le difese – tanto dell'indagato/imputato, quanto della p.o. e delle altre parti private – avranno l'onere, a questo punto, di trasmettere le proprie richieste direttamente al giudice, senza passare per il tramite del P.M. (che potrà legittimamente rifiutarsi di dare seguito alla loro veicolazione, potendo provvedere in autonomia la stessa parte istante).

Per quanto riguarda, invece, l'acquisizione d'urgenza di tali tabulati, è il successivo comma 3-bis dell'art. 132 D.Lgs. n. 196/2003, introdotto ex novo dal decreto-legge in esame, ad inaugurare invece un innovativo procedimento di acquisizione d'urgenza, sulla falsariga della disciplina delle intercettazioni.

Secondo tale nuova previsione, infatti, quando ricorrono «ragioni di urgenza» e se vi sia «fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini», il P.M. è autorizzato a disporre l'acquisizione dei dati con decreto motivato, che va tuttavia **comunicato immediatamente e comunque non oltre le 48** ore al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria, il quale, nelle 48 ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato.

Se il decreto del P.M. non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.

Da qui in avanti, quindi, di norma ogni richiesta – sia del P.M. che delle difese – dovrà necessariamente essere diretta al G.I.P., che dovrà decidere se autorizzare o meno l'acquisizione di tali dati in base alla sussistenza dei requisiti sopra indicati.

Solo in casi urgenti e qualora dal ritardo possa derivare grave pregiudizio per le indagini, il P.M. potrà acquisirli in autonomia con proprio provvedimento, comunque soggetto alla successiva convalida del G.I.P. entro termini stringenti e con il rischio di una inutilizzabilità dei risultati acquisiti in caso di non convalida.

# Inutilizzabilità e illeciti deontologici

L'inutilizzabilità in materia di investigazioni è oggetto di espressa previsione in **due sole ipotesi**:

- il comma 6
- ed il comma 9

dell'art. *391-bis*

- **Comma 6**

Le **dichiarazioni ricevute** e le **informazioni assunte** in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.



- **Comma 9**

Il difensore o il sostituto **interrompono** l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

**UTILIZZABILITA'**



**ARTT. 500, 512, 513**

Art. 391 bis, comma 6, prevede oltre all'inutilizzabilità, anche



**ILLECITO DISCIPLINARE**

L'investigazione difensiva si configura al contempo come un



**diritto e un dovere dell'avvocato**

- nel primo caso, si esercita nei confronti dell'Autorità giudiziaria, la quale deve permetterne il libero svolgimento,
- mentre è un dovere rispetto al cliente, in quanto l'attività difensiva può richiedere che vengano svolte indagini per essere efficace

Durante lo svolgimento delle indagini difensive, **il difensore ha l'obbligo di osservare**

- **le norme del Codice deontologico forense,**
- **oltre alle *Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive*, il cui testo è stato approvato dall'Unione delle Camere penali italiane il 14 luglio 2001.**

- Nello svolgimento delle investigazioni difensive il difensore deve osservare le norme del Codice deontologico forense con particolare riferimento ai doveri di
  - probità (art. 9),
  - fedeltà (art. 10),
  - competenza (art. 14)
  - e verità (art. 50)

## ART. 55 COD. DEONT. FORENSE

Art. 55 - Rapporti con i testimoni e persone informate

- 1. L'avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
- 2. Il difensore, nell'ambito del procedimento penale, ha facoltà di procedere ad investigazioni difensive **nei modi e termini** previsti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni che seguono e di quelle emanate dall' Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
- 3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse della parte assistita.
- 4. Nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti, collaboratori, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di segretezza degli atti, imponendo il vincolo del segreto e l'obbligo di comunicare esclusivamente a lui i risultati dell'attività.

- 5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo necessario o utile all'esercizio della difesa.
- 6. Gli avvisi, che il difensore e gli altri soggetti eventualmente da lui delegati sono tenuti a dare per legge alle persone interpellate ai fini delle investigazioni, devono essere documentati per iscritto.
- 7. Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente delegati non devono corrispondere alle persone, interpellate ai fini delle investigazioni, **compensi o indennità** sotto qualsiasi forma, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle sole spese documentate.
- 8. Per conferire con la **persona offesa dal reato**, assumere informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso all'eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell'invito è indicata l'opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all'atto.



- 9. Il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona imputata o sottoposta ad indagini della facoltà di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono obbligati a riferire la verità.
- 10. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte; quando è disposta la riproduzione, anche fonografica, le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.
- 11. Il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale alla persona che ha reso informazioni, né al suo difensore.
- 12. La violazione del divieto di cui al comma I comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della **sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi**. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 7 e 9 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della **sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei a dodici mesi**. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 10 e 11 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della **censura**

- **ART. 55 COMMA 8**

Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con **invito scritto**, previo avviso all'eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell'invito è indicata l'opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all'atto.

- Il Garante per la protezione dei dati personali, **con la deliberazione n. 60 del 6 novembre 2008**, ha approvato il testo del ***Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per svolgere indagini difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.***
- L'utilizzo di tali dati è imprescindibile **per garantire una tutela piena ed effettiva del diritto di difesa e di quello alla prova**, in conformità con il principio secondo cui il trattamento dei dati personali deve rispettare i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone interessate, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

**L'attuazione di tale Codice garantisce la riservatezza dei dati raccolti durante lo svolgimento delle indagini difensive, fermo restando che il diritto di difendersi mediante la raccolta di prove prevale sul diritto alla riservatezza, anche di un fatto proprio della vita privata (Cass. pen., Sez. II, n. 6812/2013).**

Per questo motivo, tra le novità del **D. Lgs. n. 101/2018**, recante

*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,*

si evidenzia che **i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del predetto Regolamento non possono essere esercitati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.**

- L'avvocato organizza il trattamento - anche non automatizzato - dei dati personali secondo le modalità che risultano più adeguate a favorire in concreto l'effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessati, secondo i principi di finalità, necessità, proporzionalità e non eccedenza.
- **Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale, ciò può avvenire anche prima dell'effettiva pendenza di un procedimento, qualora i dati risultino strettamente funzionali all'esercizio di tale diritto, sempre in conformità ai principi sopracitati.**

- In particolare, **possono essere lecitamente utilizzati e raccolti i dati personali contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti di libero accesso**, dai quali possono essere estratte informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni, **oltre ad atti, annotazioni, dichiarazioni e informazioni acquisite nell'ambito di indagini difensive**.
- Nei rapporti con i terzi e con la stampa, **coloro che svolgono attività investigativa difensiva possono rilasciare informazioni non coperte da segreto, qualora sia necessario per finalità di tutela dell'assistito, nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, correttezza e minimizzazione dei dati** di cui all'art. 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi, di eventuali divieti di legge e del Codice deontologico forense.

- *già il Codice della privacy - D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196/2003 – aveva previsto diverse deroghe alle disposizioni generali disciplinanti il trattamento dei dati personali raccolti nell’ambito di investigazioni difensive penali, quali una deroga all’obbligo di informativa e al consenso scritto dell’interessato, non necessario per il trattamento dei dati effettuato ai fini dello svolgimento di [indagini difensive](#) e/o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.*



- ***Nel 2008 il Garante della privacy ha elaborato un Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive, in cui sono contenute indicazioni riguardanti la concreta applicazione della normativa in materia. Con l'emanazione del D.lgs. n. 101/2018, il Codice di deontologia e di buona condotta è stato dichiarato conforme al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati n. 679/2016 (GDPR).***

- *In generale, la giurisprudenza ha affermato il principio per cui **il diritto alla riservatezza dei dati personali risulta derogabile rispetto all'esercizio del diritto ad agire e difendersi in giudizio.***
- *Alla luce di quanto previsto dall'art. 9 del GDPR "è vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona".*

- ***Tuttavia, tale disposizione non si applica quando il trattamento risulta necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, ovvero nell'esecuzione di investigazioni, ricerche o durante la raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.***
- *Inoltre, l'art. 2-undecies D.lgs. n. 101/2018 limita espressamente l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR "qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto: [...] e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria".*